



Stagione Sportiva 2024/2025 Comunicato Ufficiale N. 201

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

3. COMUNICAZIONI DELLA DIVISIONE CALCIO A CINQUE

4. Giustizia Sportiva

4.1 Decisioni del Giudice Sportivo

Il Giudice Sportivo, Avv. Massimiliano De Renzis, nella seduta del 07.11.2024, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

4.1.1 Campionato Nazionale Serie B Maschile

GARA DEL 19/10/2024: ASD SPORTING ALCAMO ONLUS - FCD BARCELLONA

Reclamo proposto da: FCD Barcellona

Il Giudice Sportivo;

esaminato il reclamo proposto dalla Società F.C.D BARCELLONA FUTSAL avverso l'esito della gara in oggetto rileva:

con il ricorso in epigrafe la ricorrente chiede che in danno della convenuta sia comminata la punizione sportiva della perdita della gara prevista dall'art.10 comma 6, lett.a del CGS, per aver schierato nella gara di che trattasi un numero di calciatori formati non conforme alle disposizioni diramate con C.U n.1 del 01/07/2024 per le gare del campionato di Serie B.


Il ricorso è fondato e viene accolto.

Dagli accertamenti esperiti presso i tabulati informatici, unitamente all'esame del referto arbitrale e della distinta dei calciatori presentata all'arbitro dalla società convenuta A.S.D. SPORTING ALCAMO ONLUS, è emerso che la predetta Società abbia impiegato nella gara in questione i calciatori BARDAN PLAZA ANGEL (nato il 15/12/1999) e GARONNA GABRIELE (nato il 15/07/2007), entrambi non formati alla data di disputa dell'incontro, e per tale motivo in numero superiore a quello previsto specificatamente per le gare del campionato di Serie B per il quale "Nelle stesse gare, è fatto obbligo alle Società di inserire in distinta giocatori formati. In deroga a quanto disposto nel precedente capoverso, nelle stesse gare le Società possono inserire in distinta un giocatore non formato."

Ne consegue pertanto che la tesi di parte ricorrente risulta veritiera.



FIGC | LND | Divisione Calcio a 5
Viale Tiziano, 25 - 00196 Roma
Tel. 06.98876993
P.IVA 06164791003 | www.divisionecalcioa5.it
calcio5.gare@lnd.it
segreteria generale@pec.divisionecalcioa5.it



PQM

a scioglimento della riserva di cui al C.U. N. 143 del 23/10/2024
si decide:

- di accogliere il ricorso comminando alla A.S.D. SPORTING ALCAMO ONLUS, la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0-6.
- la tassa di reclamo non è dovuta.

**Il Giudice Sportivo della Divisione Calcio a Cinque
(Avv. Massimiliano De Renzis)**

Publicato in Roma ed affisso all'albo della Divisione Calcio a Cinque il 07/11/2024.

IL SEGRETARIO
Fabrizio Di Felice

IL PRESIDENTE
Stefano Castiglia